

ritto di Feudo, o di Superiorità. Il che aggiunge egli, si trae dalla Lettera XLIX. del suddetto Adriano, il qual dice, *che Dio per mezzo suo avea donato TUTTO alla Chiesa: per quem OMNIA Deus Sanctæ suæ Ecclesiæ Beatorum Apostolorum Principis largiri dignatus est.* E nella Lettera LXXVII. Adriano dice, che Carlo fece le Donazioni *sub INTEGRITATE*. Tutte le quali parole esprimono, *che Pippino e Carlo non si riserbarono cosa alcuna sopra le Provincie, e Città, che donarono.* Lodovico Pio anch' egli nella sua Costituzione già stampata da varj Autori, dice, che conferma alla Chiesa l'Escarco *sub INTEGRITATE cum Urbibus, Civitatibus &c.* e tra esse *Ferrariam, Comaculum.* Finalmente aggiunge lo Scrittore, che Carlo Calvo fece il medesimo, per quel che si vede dalla Lettera IX. di Giovanni VIII.

Ingegnose sono le riflessioni di cotesco Autore sopra le Voci *Olocausto, Omnia, & sub Integritate*; ma non servono a provare l'intento suo. La parola *Olocausto* tanto conviene a chi offre a Dio con riserbarli la Sovranità, quanto a chi offre senza riserbarla; e il fondarsi sopra una metafora in simili casi, egli è facilmente un fabbricare in aria. Quell'*Omnia*, perchè pruova troppo, non pruova nulla. E la formola di *sub integritate* era usata anche ne' contratti più triviali, significandosi con essa le pertinenze d' una Città, d' un Podere, d' una Casa, ma non già la Sovranità del Principe. Era lo stesso pertanto il concedere un Monistero *sub integritate*, che il concedere *Monasterium integrum*; e così dico dell'altre cose, come se ne veggono gli esempj ne' Diplomi antichi.

E non abbiamo noi già veduto, che anche il Senato, e Popolo Romano, anzi gli stessi Re di Francia aveano parte in quel Dominio? E in quanto a questi Re, si osservi l'Epist. 51. di Adriano a Carlo Magno. Dice in essa d'aver mandato Gregorio Sacellario a Imola, e a Bologna, *qui Judices earundem Civitatum ad Nos (al Papa) deferre deberet, & sacramenta in fide B. Petri, & Nostra, atque Excellentie Vestre a cuncto earum Populo susciperet.* Nell' Epist. 54. si dicono le ragioni della S. Sede, e l'uso della giurisdizione sua sopra l'Escarco, e si conosce Carlo per giudice contra Leone Arcivescovo di Ravenna, e si prega, perchè *eundem Archiepiscopum sub Nostra (cioè del Papa) potestate contradere dignetur.* Dall' Epist. 75. si vede, che i Ravennati ricorrevano a Carlo contra il Sommo Pontefice. Dall' Epist. 88. scorgiamo, che quel Re comanda nell'Escarco, e il Papa implora l'autorità di lui contra un'Occupatore de' beni della Chiesa nell'Escarco medesimo. Distrutto dunque il Regno de' Longobardi, Carlo, non ancora Imperadore, pretese, & accordandolo il Papa, esercitò giurisdizione sopra gli Stati donati. Prima poi, che i Longobardi perdessero il Regno, i patti, con cui si accordarono essi di cedere l'occupato, contenevano qualche reciproca corrispondenza di Dominio. Nè di tale verità potrà dubitare, chi attentamente leggerà l' Epist.